



Roma, 23.03.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000003057/AG  
Oggetto: Coronavirus COVID-19 - **DPCM 22 marzo 2020 – Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020**  
Circolare n. 12071  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Coronavirus:**

**DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.**

**SOSPESE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI;**

**nessuno stop all'attività di vendita di generi alimentari;**

**RESTANO APERTE FARMACIE, PARAFARMACIE;**

**SEMPRE CONSENTITA L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO,  
COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA  
SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI.**

**CONTINUA L'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
IN LAVORO AGILE.**

**RIFERIMENTI:** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 76 del 22-3-2020)

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12057 del 19.3.2020 e 12066 del 20.3.2020, per segnalare che, con DPCM 22 marzo 2020 (cfr all. 1), il Governo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato ulteriori misure di contenimento del contagio.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Si evidenziano, in sintesi, le misure contenute nel decreto, in vigore dal 23 marzo 2020 ed applicabili, sull'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020.

- Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle essenziali o strategiche (indicate nell'allegato 1 del decreto- cfr all. 1). Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 146/1990. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite (cfr allegato 1 del decreto), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.  
Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del decreto in oggetto, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- **Restano aperte**, oltre ai negozi per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, **le farmacie e le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- E' sempre **consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**, nonché di prodotti agricoli e alimentari.
- E', altresì, consentita l'attività di **fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia**.
- Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (cfr circolare federale n. 12057 del 19.3.2020) in materia di lavoro agile, esenzione dal servizio e procedure concorsuali. **In proposito, si rammenta che il lavoro agile, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A..** Gli Ordini, pertanto, dovranno limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
- Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (soppressa, conseguentemente, la disposizione del DPCM 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).
- Nessuna sospensione per le attività professionali. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (ricorso al lavoro agile, incentivate ferie e congedi retribuiti; adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale).
- Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

\* \* \*

Le misure sopra evidenziate trovano applicazione cumulativamente a quelle di cui al decreto del DPCM 11 marzo 2020 (cfr circolare federale n. 12033 del 12.3.2020), nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 – con cui è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto, la somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni ferroviarie e

aree di servizio ed ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli immediatamente precedenti o seguenti (cfr all. 2) – i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

\* \* \*

Alcune Regioni, quali, ad esempio, la Lombardia e il Piemonte, hanno adottato ordinanze che prevedono misure specifiche per i relativi territori.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2